



Viale delle Terme, 5 - 98050 Terme Vigliatore (ME)
Tel. 090 9781254 - Fax 090 9783472
Cod. Meccanografico MEIC85700K - C.F. 83001910831
PEO: meic85700k@istruzione.it - PEC: meic85700k@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.ictermevigliatore.edu.it

All. 7 del Regolamento Interno d'Istituto (Allegato al PTOF vigente)

CODICE INTERNO **per la prevenzione e il contrasto** **dei fenomeni** **del bullismo e del cyberbullismo**



Approvato dal C.I. del 16/05/2025
Aggiornato dal C.I. del 27/11/2025

Indice

1. Premessa

Sensibilizzazione delle famiglie sui temi "Bullismo e Cyberbullismo" pag.3

Minori e social network: l'obbligo di vigilanza dei genitori pag.3

Aiuto reciproco tra genitori riflessivi pag.4

Le nuove frontiere della violenza giovanile pag.6

2. Bullismo e prepotenze/aggressione/sopraffazioni/vessazioni/prevaricazioni

Definizione e caratteristiche del bullismo pag.7

Definizione e caratteristiche del cyberbullismo pag.12

Bullismo e cyberbullismo: elementi di continuità e principali differenze pag.15

Bullismo a scuola e cyberbullismo: principali differenze pag.16

3. Riferimenti normativi

Bullismo e cyberbullismo: la normativa di riferimento specifica pag.17

Bullismo e cyberbullismo: quali reati? pag.18

Responsabilità pag.20

A chi rivolgersi se gli atti di bullismo/cyberbullismo avvengono fuori dall'ambiente scolastico pag.21

4. Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo pag.24

5. Azioni educative - Protocollo interno per prevenire e contrastare bullismo/cyberbullismo

Livelli di prevenzione e relativi interventi pag.25

Interventi specifici per ogni livello di prevenzione pagg.25-27

6. Procedura di segnalazione e intervento da attivare in caso di episodi (anche presunti) di bullismo o cyberbullismo

1^ FASE - La prima segnalazione pag.28

2^ FASE - La valutazione approfondita pag.28

3^ FASE - La scelta dell'intervento e della gestione del caso pag.29

4^ FASE - Il monitoraggio pag.32

7. Protocollo di intervento per un primo esame nei casi acuti e di emergenza pag.33

8. Riferimenti utili pag.34

Allegato 1 - Scheda di prima segnalazione

Allegato 2 - Scheda di valutazione approfondita

Allegato 3 - Scheda di monitoraggio

1. PREMESSA

❖ Sensibilizzazione delle famiglie sui temi "Bullismo e Cyberbullismo"

La scuola, oggettivamente, pur lavorando quotidianamente sulla prevenzione di bullismo e cyberbullismo, difficilmente può riuscire ad ottenere risultati senza la collaborazione delle famiglie.

I docenti, come educatori, sono chiamati ogni giorno a spiegare agli alunni il significato delle parole e di certi gesti, spiegare perché è sbagliato essere prepotenti e/o utilizzare un linguaggio offensivo, aggressivo, inadeguato. Ciò avviene tanto nell'ora di italiano, quanto in quella di matematica o di musica: tutti i docenti del Consiglio di classe sono contitolari della disciplina "Ed.Civica" ed educano gli alunni/e alla civile convivenza e a non compiere atti di bullismo e di Cyberbullismo.

La scuola, inoltre, deve prestare ascolto agli alunni e alle famiglie relativamente ad eventuali disagi e dissidi in classe, e deve intervenire tempestivamente contestualmente agli interventi educativi posti in essere dalla famiglia.

La scuola e le altre Istituzioni del territorio (Comune, Chiesa, Npia, Asp, Forze dell'Ordine ecc.) fanno la loro parte, ma per una vera prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo è necessaria la vigilanza, il continuo controllo e la verifica da parte delle famiglie.

Purtroppo l'infanzia e l'adolescenza sono "un'età critica", in cui si può sperimentare sia il male che il bene e, di nascosto, i nostri figli possono fare anche l'esatto contrario rispetto alla buona educazione ricevuta in famiglia e a scuola.

❖ Minori e social network: l'obbligo di vigilanza dei genitori

Il compito principale dei genitori è quello di educare e istruire la prole, così come stabilire regole base di comportamento civile.

I genitori devono educare i bambini a stare sul web e devono tenere i più piccoli lontano da piattaforme digitali che semplicemente non sono disegnate per loro e che si auto-dichiarano riservate a un pubblico più adulto (es. Tik Tok e Whatsapp auto-dichiarano di essere piattaforme riservate a un pubblico di ultratredicenni, 13+)

Qualche tempo fa, dopo una tragedia a Palermo con una bambina di 9 anni che aveva perso la vita nel corso di una sfida (una c.d. challenge) diffusa su TikTok, il Garante per la protezione dei dati personali, impose a TikTok di fare di più per scongiurare il rischio che bambini infratredicenni entrassero sulla piattaforma.

All'indomani della tragedia molti genitori hanno ammesso la propria ignoranza o superficialità sul funzionamento di TikTok e che, semplicemente, non avevano capito che fosse riservato a chi era più grande.

Inoltre è fondamentale che i genitori **stabiliscano anche un limite max di tempo** in cui il minore può navigare in internet, sempre impostando delle limitazioni attraverso il **Parental Control** o altro sistema affidabile, per evitare che il minore sviluppi un'eventuale **dipendenza precoce da internet**

Dati alla mano, però, è diffuso il fenomeno di bambini di 8, 9 o 10 anni che fingono di averne più di 13/14 per entrare in social network, piattaforme di condivisione di contenuti audiovisivi o di gaming o, ancora, app di messaggistica che sono **riservate a 13+/14+**.

È piuttosto frequente il fenomeno di avere figli/e minori di 13 anni chiusi nella loro camerette (o sul divano, "sotto lo sguardo" di genitori, nonni ecc.) che usano smartphone e tablet per frequentare luoghi online che non sono adatti alla loro età.

Un bambino/ragazzino su 3 mente sulla propria età per fare esperienze digitali che non gli sarebbero vietate (fonte: Ofcom)

Bisogna controllare i figli, e questo **non vuol dire essere cattivi genitori**, ma **cercare di proteggere i figli/e da qualcosa di male** che loro, visto la giovane età, potrebbero non captare.

Nella seguente tabella si riassumono le principali regole e misure di protezione dei minori che i genitori devono conoscere:

- In Italia dal 2023, per legge, le SIM intestate a minori di 18 anni hanno l'**attivazione automatica di filtri (come il parental control = controllo dei genitori)** che bloccano l'accesso a siti con contenuti ritenuti inappropriati per la loro età (come gioco d'azzardo, pornografia, siti di anonimizzazione, ecc.). Il parental control però non riesce a "filtrare" tutto, quindi è sempre necessario la "supervisione del genitore" sul telefono.

- I genitori che ricorrono alla pratica di **mentire sull'età del figlio/a** o di utilizzare i propri dati per intestare una SIM Card (o un contratto), privano il minore della tutela aggiuntiva del parental control e sono responsabili civilmente e penalmente se dovessero configurarsi specifici reati.

- TikTok ha una classificazione 12+ sull'Apple App Store ed è contrassegnata come app per cui è necessario la "Supervisione dei genitori". L'avviso nell'app Whatsapp è chiaro: **i minori di 13 anni non possono utilizzare Whatsapp**.

- Secondo la normativa vigente, per utilizzare i social network occorre aver compiuto i 14 anni. Ciò non toglie che è possibile farlo anche tra i 13 e i 14 anni, ma sempre e solo sotto la supervisione dei genitori. Sotto i 13 anni è assolutamente **vietata l'iscrizione a qualsiasi tipo di social network**, così come l'uso.

- Stesse disposizioni si applicano per **film e giochi per computer vietati ai minori** in base all'età.

La Legge è chiara: i minori di 14 anni non possono utilizzare un telefonino tutto "loro"; il genitore che controlla non invade la privacy ma protegge il figlio/a ed i suoi dati personali.

Nonostante le regole, sappiamo tutti che, al momento, è molto semplice aggirarle, anche perché la maggior parte delle piattaforme online si basano sul meccanismo dell'**autodichiarazione**.

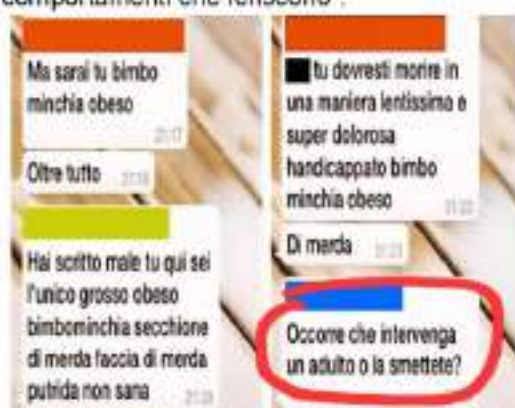
Se i genitori permettono ai loro figli di utilizzare **strumenti di comunicazione digitali** non adatti a minori di anni 13/14, se ne assumono la responsabilità, e devono aspettarsi che su whatsapp/tik tok ecc (in cui si diffonde di tutto, rapidamente) i figli/e vengano a contatto con contenuti che non sono adatti ai bambini/ragazzini o non sono adeguati alla loro età.

❖ Aiuto reciproco tra genitori riflessivi

I docenti devono sensibilizzare le famiglie a collaborare fra di loro, per intervenire immediatamente quando succedono episodi che potrebbero trasformarsi e concretizzarsi in casi di bullismo o cyberbullismo molto gravi.

I genitori, nel caso dovessero venire a conoscenza di comportamenti sbagliati tra compagni di scuola, devono parlarne subito tra loro genitori, confrontarsi e chiarire la situazione.

I genitori devono far smettere immediatamente i propri figli se fanno qualcosa di sbagliato, spiegando loro perché hanno sbagliato e facendoli riflettere sul "peso" delle parole e dei comportamenti che feriscono.



Es. intervento in chat di genitore/minore saggio



Es. collaborazione tra genitori responsabili

I genitori devono cercare di parlarsi e procedere "uniti" con gli altri genitori, con equilibrio e responsabilità; senza farsi vincere dall'indifferenza, dall'egoismo. Ci sono tanti bambini e ragazzi che si deprimono profondamente e arrivano anche a gesti estremi per i comportamenti prepotenti e offensivi dei compagni di scuola.

Il "silenzio e l'indifferenza" hanno ucciso tanti ragazzini/e, e tra questi c'è il piccolo Paolo Mendico che, l'11.09.2025 (all'inizio della scuola), ha deciso «definitivamente di spegnersi» a 14 anni.

I compagni di scuola lo chiamavano "Paoletta, femminuccia, Nino D'Angelo ...", lo perseguitavano.

Passiamo, adesso, al divieto del cellulare a scuola. Se, nonostante il divieto, i propri figli usano a scuola il cellulare, di nascosto, e sono abili nel fare video senza farsi scoprire dai docenti, gli unici adulti che possono scoprirlo con più facilità, e per primi, sono gli stessi genitori dei minori.

Molte volte i "video" vengono girati con la complicità dei compagni, che si mettono davanti ai docenti per "coprire" chi sta facendo la ripresa, o nei bagni, dove è più facile non essere visti. I genitori che lo sanno, perché vedono i video, dovrebbero prendere subito dei provvedimenti educativi, in assoluta autonomia (e non aspettare che un docente "colga sul fatto" i ragazzini/e), anche perché se i propri figli diffondono i video tramite chat/social ecc., senza il consenso dei soggetti ripresi, gli interessati (i genitori degli altri minori ripresi, o i docenti che eventualmente vengono ripresi nel video poi diffusi), possono intraprendere specifiche azioni legali per ottenere un risarcimento.

Inoltre i ragazzini/e raccontano a casa cosa si fa a scuola e, soprattutto, i genitori che abitualmente controllano vedono se, sulle chat/social dei figli, qualcuno si comporta come bullo/a o cyberbullo/a, in base a ciò che viene pubblicato (insulti, stickers/video offensivi, immagini distorte dall'intelligenza artificiale ecc.ecc.): i genitori possono e devono bloccare chi si comporta male, in modo tale da chiarire tutto subito e fare in modo che i responsabili capiscano e chiedano scusa, senza peggiorare la situazione (laddove possibile).

Bisogna sempre ricordarsi che i docenti non hanno accesso alle chat dei bambini/ragazzi, per cui non conoscono certe dinamiche.

Come Istituto scolastico, **consigliamo vivamente di non creare gruppi whatsapp di compagni di classe se non tutti hanno raggiunto la maturità di farne parte senza offendere gli altri.**

Consigli per i genitori

- Siate aperti alle domande dei vostri figli sui media digitali. **Dovete insegnare loro come si comunica con cortesia e gentilezza. Date il buon esempio** e dimostrate di apprezzare il fatto che i vostri figli si rivolgono a voi anche in caso di domande delicate. Un rapporto positivo rende più facile ai vostri figli sollevare questioni delicate, ma fate i genitori e non gli "amici" dei figli.
- Discutete anziché proibire. Informatevi sulle condizioni di utilizzo delle app. Definite le regole per l'utilizzo di WhatsApp insieme ai vostri figli.
- Parlate con loro dell'uso degli smartphone e dei servizi Internet e spiegategli cosa vi preoccupa.
- Verificate le alternative. Spesso un servizio di messaggistica viene utilizzato da tutto l'ambiente del bambino o della bambina. In quel caso non ha senso che solo i vostri figli lo cambino. Forse è arrivato il momento di cambiare. Scambiate le vostre opinioni con altri genitori.

❖Le nuove frontiere della violenza giovanile

La cronaca ci offre quotidianamente storie violente, con protagonisti ragazzi giovanissimi. Il triste elenco dei fatti può indurci a credere che la violenza giovanile sia in vertiginoso aumento, in realtà questa è sempre esistita, anche prima che il bullismo avesse questo nome, prima che la diffusione delle nuove tecnologie digitali della comunicazione creasse il cyberbullismo e prima che i media ribattezzassero "baby gang" le bande di giovani delinquenti "baby gang".

Non tutti gli episodi hanno lo stesso peso, anche se ogni azione violenta, volta deliberatamente ad umiliare e danneggiare una vittima indifesa, **non rientra affatto nelle "normali" manifestazioni d'aggressività/rabbia in età evolutiva**, ma è configurabile come **un atto di bullismo e/o un vero e proprio reato**.

Di fronte a queste situazioni, se non si agisce in modo tempestivo e mirato, a livello individuale, familiare, scolastico, e talvolta legale, si rischia di consegnare questi ragazzi ad un futuro criminale e le loro vittime ad una condizione di sofferenza duratura, senza possibilità di riscatto.

L'aggressività e/o la sopraffazione sono stili relazionali molto diffusi nella società di oggi, così come il bullismo in età scolastica, che è quella distorsione dei rapporti tra coetanei che crea disparità, laddove dovrebbero esserci parità e reciprocità.

Si osservano bambini e ragazzini con tratti di insensibilità e anaffettività tali da avere difficoltà a comprendere i chiari segnali del disagio (paura, tristezza, dolore) espresso dai coetanei, dalle persone in generale, né tantomeno le sofferenze degli animali a cui vengono inflitte delle sevizie.

Il bullismo è un comportamento molto complesso e non è affatto limitato solo agli individui con una diagnosi di Disturbo della Condotta (DC).

Il bullismo, inteso come un comportamento aggressivo, ripetuto e caratterizzato da uno squilibrio di potere, può manifestarsi in un'ampia varietà di persone e contesti. Ci sono bambini e ragazzi che non soddisfano i criteri per il Disturbo della Condotta (associato a gravi e persistenti modelli di aggressività) o qualsiasi altro disturbo clinico, ma possono ugualmente, e spesso lo fanno, adottare comportamenti di bullismo.

• L'incidenza raggiunge il picco di frequenza tra i 12 e i 15 anni (Hymel & Swearer, 2015) con forme maggiori di aggressività fisica a partire dai 10 anni e soprattutto dai 11/12 anni (Marini & Mameli, 2004).

Una delle conseguenze più gravi del bullismo è un danno per l'autostima della vittima che permane nel tempo e può determinare un progressivo abbandono degli ambienti scolastici, sportivi e sociali ove normalmente gli adolescenti dovrebbero invece tessere e sviluppare la propria rete di relazioni. Oggi si studiano gli effetti negativi del bullismo sia sulla vittima che sui bulli stessi (scoperti e non). La scuola, luogo principale di formazione, inclusione e accoglienza, si deve impegnare sul fronte della prevenzione e del contrasto del bullismo, del cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza.

La scuola, così come la famiglia, ha il compito di educare i bambini e i ragazzi a rispettare gli altri e a essere solidali, a non assumere atteggiamenti di discriminazione e di intolleranza verso persone che presentano caratteristiche diverse dalle proprie e, quindi, a relazionarsi con gli altri con rispetto, a volte anche con cautela e prudenza, ma senza opinioni preconcepite, stereotipi e pregiudizi. È indispensabile che gli individui, sin dalla più tenera età, vengano educati, sia dai genitori che dagli insegnanti, a considerare gli altri come persone e non come "appartenenti" a

particolari categorie/ceti sociali da disprezzare. In questo modo la scuola potrà gettare le basi per lo sviluppo di una mentalità aperta alla bellezza e alla utilità della diversità.

Il 14 giugno 2024 è stata promulgata la **Legge 17 maggio 2024, n.70**, rubricata "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo". In particolare la legge citata ha apportato, tra le altre, modifiche alla **Legge 29 maggio 2017, n. 71**, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", prevedendo all'art.1 l'adozione da parte di ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento, di un **Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**, istituendo a tal fine anche un tavolo permanente di monitoraggio. L'Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore, mediante il presente Codice, predispone azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo volte a:

- ✓ incrementare, all'interno della scuola, la consapevolezza del fenomeno da parte di tutte le sue componenti (alunni, personale scolastico, famiglie);
- ✓ individuare modalità di prevenzione e predisporre iniziative al fine di contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;
- ✓ sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il rispetto delle differenze, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, la consapevolezza dei diritti e dei doveri e il dialogo tra culture diverse;
- ✓ sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- ✓ definire, infine, modalità e procedure codificate di intervento nei casi in cui si verificano e accertino episodi di bullismo e cyberbullismo.

2. BULLISMO E PREPOTENZE/AGGRESSIONE/SOPRAFFAZIONI/VESSAZIONI/PREVARICAZIONI

❖ Definizione e caratteristiche del bullismo

Il termine anglofono «Bullying» da cui deriva l'italiano «bullismo» è stato creato a partire dal termine «mobbing»=assalire tumultuosamente e in massa, che in etologia sta ad indicare il comportamento di aggressione del branco nei confronti di un animale isolato, che viene escluso dalla comunità, attaccato e spesso condotto alla morte. Il rimando dunque è alla violenza fisica e alla sopraffazione psicologica, in un contesto di gruppo partecipante piuttosto che al concetto di Bullo = singolo individuo (rapporto 1:1)

Esistono varie definizioni di bullismo, ma si fa sempre riferimento a due elementi: vessazioni ripetute e squilibrio di potere.

"Il bullismo, ossia il problema delle prepotenze tra pari in un contesto di gruppo, è caratterizzato dalla tendenza a ripetersi nel tempo, dall'intenzionalità dell'attacco messo in atto dal/i prevaricatore/i e dalla presenza di uno squilibrio di potere tra il bullo e la vittima.

Il bambino/ragazzo prevaricato, infatti, è generalmente contraddistinto da una maggiore vulnerabilità, in quanto, ma non sempre, è fisicamente più debole rispetto al/i bullo/i, è più timido e meno capace di difendersi efficacemente dagli attacchi e dalle molestie del/i bullo/i ed è usualmente isolato e poco considerato dai compagni di classe.

Nei complessi il bullismo rappresenta un abuso sistematico di potere da parte del/i ragazzo/i che si rendono autori di prepotenze ai danni di uno o più compagni di scuola."

(Fonte: Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Taranto)

È possibile riconoscere come “prepotenza” qualsunque aggressione “agita a freddo” (cioè pro-attiva, strumentale, finalizzata a far del male agli altri e non reattiva, come reazione ad un torto subito), esplicita o nascosta, qualunque umiliazione od intimidazione perpetrata da uno o più bambini/ragazzi ai danni di uno o più compagni. Il **bullismo è una forma di aggressione/sopraffazione/vessazione/prevaricazione, reiterata**, verso un coetaneo/a ritenuto attaccabile in un dato momento. Gli atti di prepotenza avvengono in un contesto di gruppo.

A scuola le prepotenze possono essere poste in essere da singoli alunni, ma generalmente vedono il coinvolgimento di un gruppo di compagni, che operano a sostegno del bullo/a (possono partecipare attivamente alla prevaricazione, isolare la vittima, mostrarsi indifferenti o distanti). Talora il gruppo viene manipolato dal prepotente affinché più compagni partecipino alle prepotenze o molestino la vittima al posto del bullo (**bullismo relazionale**).

Anche una sola prepotenza costituisce un indicatore di disagio entro il gruppo classe, disagio che si configura esplicitamente come bullismo al ripresentarsi delle molestie (già due prevaricazioni, anche di diverso tipo, denotano la presenza di bullismo nel gruppo-classe).

Al sensi della **Legge 17 maggio 2024, n. 70**, per **bullismo** “*si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni*”.

Gli atti di bullismo una volta avvenivano prevalentemente entro o nei dintorni del contesto scolastico (b.tradizionale); oggi le prepotenze vengono compiute nel contesto virtuale di internet per mezzo delle tecnologie digitali (uso di sms, e-mail, social network, chat-line come WhatsApp, Telegram, ecc.). In queste situazioni si parla di cyberbullying, che a volte si associa al bullismo tradizionale (es. la pubblicazione in rete di filmati che riprendono aggressioni fisiche/aggressioni).

Tipologie di bullismo

BULLISMO (prepotenze-sopraffazioni intenzionali, ripetute, attuate da uno o più bulli ai danni di compagni più deboli, timidi od isolati socialmente)

Bullismo individuale
(un solo bullo/a)

- Al crescere dell’età tende a manifestarsi sempre più nelle forme relazionali e indirette piuttosto che fisiche (Rivers & Smith, 1994) anche se può aumentare la violenza degli atti aggressivi (Menesini, 2000).

Bullismo di gruppo
(due o più prevaricatori)

Bullismo relazionale-manipolativo

(Il bullo/a manipolatore usa “un gruppo” come strumento di attacco)

PREPOTENZE

Prepotenze dirette (bullismo diretto)

(molestie esplicite)

- Spintoni, calci, schiaffi, pestaggi (bullismo fisico)
- Furti, danneggiamento di beni personali
- Offese, prese in giro, denigrazioni (anche a connotazione sessuale o connesse all’appartenenza a minoranze etniche o religiose o alla presenza di handicap)
- Minacce, estorsioni ecc.

Prepotenze indirette (bullismo indiretto)

(molestie nascoste)

- Diffusione di storie non vere ai danni di un/a compagno/a
- Esclusione di un/a compagno/a da attività comuni (scolastiche o extrascolastiche),...

Si distingue normalmente tra:

- **Bullismo fisico/aggressività fisica:** atti aggressivi diretti (dare spinte, colpi, calci, pugni, ecc.); furto intenzionale e danneggiamento di beni personali.
- **Bullismo verbale/ aggressività verbale:** vessazioni verbali palese, fatte davanti ad altre persone (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o fatte di nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
- **Bullismo indiretto o relazionale-sociale:** isolamento crescente della vittima (esclusione di una persona dalle attività di gruppo; esclusione dalla comunicazione online...) o manipolativo (provocare la rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima, a volte spargendo maldicenze).
- **Bullismo sessuale:** allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare sino a gesti osceni e vere e proprie forme di violenza sessuale.
- **Bullismo discriminatorio:** ogniqualvolta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (potendo la diversità essere ad esempio percepita sotto il profilo dell'orientamento sessuale, della provenienza geografica, della fede religiosa, ecc.).

Un ragazzo/a è oggetto di azioni di bullismo quando viene esposto ripetutamente alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni. Le caratteristiche distintive del fenomeno dunque sono:

- **Intenzionalità:** l'atto aggressivo è voluto/pianificato; **non è un comportamento reattivo** a qualcosa che viene vissuto come una prepotenza/manca di rispetto/un torto; o un comportamento collegato all'immaturità/scarsa capacità di relazionarsi/incapacità di gestire la rabbia. Il bullo/a agisce lo scopo preciso di ferire, danneggiare e/o dominare l'altro/a; aspetta intenzionalmente che la supervisione dell'adulto sia ridotta (agisce di nascosto) e sceglie attentamente la vittima (es. perché ritenuta facile da attaccare in quanto fa fatica a difendersi o a difendersi bene, o perché "debole/fragile" in una certa circostanza);
- **Asimmetria di potere:** sussiste una differenza di "forza" nella relazione tra bullo/a e vittima; può essere di natura psicologica, relazionale o sociale. Il bullo è più forte/popolare della vittima. Aspetti salienti da evidenziare: • Differenza sul piano fisico • Differenza sul piano personale, relazionale e sociale • Disparità numerica tra chi agisce e chi subisce (il bullo/a ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è vulnerabile, fa fatica o è incapace di difendersi).
- **Sistematicità/Persistenza:** le azioni del bullo/o/l/e sono commesse ripetutamente e frequentemente; è quindi un tipo di azione persistente e duraturo nel tempo. Aspetti salienti da evidenziare: 1) Continuità nel tempo; 2) La vittima è sempre la stessa persona

Cosa non è bullismo

Prepotenza e reato. Una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo con questo in comune le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi o oggetti pericolosi, minacce gravi, molestie o abusi sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali e devianti e non sono definibili come "bullismo". In questi casi la scuola e/o la famiglia non possono agire da sole; in questi casi bisogna ricorrere alle istituzioni del territorio competenti. Se i fatti accadono a scuola, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Prepotenza e scherzo. Il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito, tuttavia un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. Spesso i prepotenti e i loro compagni autogiustificano e giustificano come "azione scherzosa" ma, ogni qual volta il bambino/ragazzo che subisce la situazione chiede di "smetterla" e/o esprime con parole o atteggiamenti di essere in difficoltà, è possibile ravvisare l'evento come un episodio di prepotenza.

A tale riguardo, è utile ricordare che bambini e ragazzi valutano come prepotenti od umilianti condizioni ed atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, pertanto, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

Come riconoscere la vittima?

Come scientificamente accertato, non sono peraltro le caratteristiche fisiche a condizionare il ragazzo/a al punto da fargli assumere il ruolo di vittima, ma piuttosto il carattere ansioso-remissivo e la scarsa autostima, solo in parte giustificata da effettive condizioni di inferiorità fisica o svantaggio. Spesso sono ragazzini/e cauti, timidi, sensibili o semplicemente calmi, educati. A volte sono ragazzini/e buoni e bravi in tutto, invidiati dai compagni.

Generalmente tendono a isolarsi. Il loro rendimento scolastico può peggiorare gradualmente negli anni; spesso negano l'esistenza del problema e le proprie sofferenze, accettando passivamente quanto accade. Si colpevolizzano, non parlano con nessuno delle prepotenze subite perché si vergognano, per paura di fare la spia o di subire ritorsioni ancora più gravi.

Si parla invece di **vittima-provocatrice** quando è il comportamento di chi subisce a provocare, in qualche modo, gli atti di bullismo: queste vittime richiedono l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso sono trattate negativamente dall'intera classe. Il comportamento di questi studenti è caratterizzato da una combinazione di ansia e aggressività e spesso causa tensione e irritazione non solo nei compagni, ma anche negli adulti.

Indicatori primari

- È stato preso in giro pesantemente dai compagni e/o ridicolizzato.
- È stato intimidito, minacciato.
- È stato umiliato.
- È stato picchiato, spinto, aggredito fisicamente e non è riuscito a difendersi.
- È stato coinvolto in liti e scontri senza essersi difeso adeguatamente.
- Oggetti di sua proprietà sono stati danneggiati, rubati, sparsi in giro o nascosti.
- Presenta lividi, tagli, graffi, vestiti rovinati e non sa dare spiegazione di come si siano prodotti.

Indicatori secondari

- Durante i momenti di interazione libera tra pari (intervallo, mensa...) è restato da solo, è stato isolato dai compagni.
- È stato scelto per ultimo nei giochi di squadra.
- Durante i momenti di sospensione delle lezioni (intervallo, mensa...) ha evitato di interagire con i compagni ed è rimasto nelle vicinanze di un adulto (insegnante, personale non docente).
- Sembra depresso, giù di morale.
- Piagnucola.
- Sembra ansioso, insicuro (ad esempio trova difficile parlare in classe).
- Registra un immotivato calo del rendimento, improvviso o graduale.

Gli indicatori primari rappresentano indici più marcati di rischio per la condizione di vittima. L'elevata frequenza di comparsa di due o più indicatori primari segnala una situazione di più elevato rischio di bullismo reiterato. La presenza di un solo indicatore primario o di soli indicatori secondari e con bassa frequenza di comparsa denotano un potenziale rischio di vittimizzazione occasionale.

Come riconoscere il bullo/a?

Il tratto distintivo del bullo/a è l'aggressività, abitualmente verso i coetanei e, occasionalmente e in condizioni di presunta impunità, anche verso gli adulti, sia genitori che insegnanti. Il bullo crede di poter dimostrare non solo superiorità fisica, ma intelligenza, furbizia, capacità di dominare le persone e le situazioni. Contrariamente a quanto si crede, il bambino/a prepotente ha un livello di ansia e insicurezza particolarmente basso, generalmente non presenta problemi di autostima e ha un temperamento attivo-impulsivo, spesso abbinato a fattori di educazione familiare che rimandano in prevalenza all'anaffettività, al permissivismo, all'autoritarismo e alle punizioni fisiche.

Il bullo/a:

- Aspira a dominare gli altri e ad ottenere "status sociale" o popolarità
- Quasi sempre imita comportamenti aggressivi visti in casa o sui media
- Quasi sempre ha una scarsa empatia nei confronti delle vittime
- Può essere impulsivo e/o non possedere sufficienti abilità di gestione della rabbia.
- Può approfittare di un ambiente scolastico e/o familiare che non interviene adeguatamente.

Nel bullismo sono coinvolti non solo soggetti con evidenti disturbi della condotta, come già detto nella Premessa, ma anche individui senza apparenti problemi psicopatologici. Possono rientrare in questa forma di devianza bambini e ragazzi che provengono da situazioni familiari (apparentemente) tranquille. Bambine e ragazze ricorrono con una certa frequenza al bullismo relazionale-manipolativo.

Indicatori

- Ha preso in giro pesantemente i compagni e/o li ha ridicolizzati
- Ha intimidito, minacciato uno o più compagni
- Ha umiliato e/o comandato a bacchetta uno o più compagni
- Ha picchiato, spinto, aggredito fisicamente i compagni non per gioco
- È coinvolto in liti e scontri
- Ha danneggiato, rubato, sparso in giro o nascosto oggetti di altri studenti
- Se la è presa con uno o più compagni più deboli o indifesi
- Durante i momenti di interazione libera tra pari (intervallo, mensa...), ha isolato uno o più compagni
- Ha diffuso voci non vere sul conto di uno o più compagni
- Ha provocato o si è contrapposto esplicitamente al personale docente o non docente della scuola.

L'elevata frequenza di comparsa di due o più indicatori segnala una situazione di più forte rischio di bullismo reiterato. La presenza di un solo indicatore e con bassa frequenza di comparsa denota il rischio potenziale che l'alunno sia un prevaricatore occasionale.

Tra gli attori delle prepotenze ci sono anche gli amici/compagni che partecipano alle prepotenze. Di seguito una sintesi degli ruoli che si possono distinguere, nonostante le molteplici sfumature:

- ✓ il **bullo/a leader**, è l'aggressore della vittima, da solo/a o con altri, ma anche il solo ideatore/mandante delle prepotenze (non sempre le mette in pratica);
- ✓ il **bullo/a-vittima**, • ex vittima trasformatasi in bullo/a oppure • sia vittima che bullo, che ha in se stesso/a una tale quota di aggressività personale da potersi alternare tra vittima e carnefice, per fare agli altri quello che non voleva fosse fatto a lui/lei. Il comportamento aggressivo/prepotente può essere l'espressione di carenze nell'elaborazione delle esperienze affettive, nelle competenze sociali e nelle abilità di gestione del conflitto.
- ✓ la **vittima** è l'aggredito, chi subisce l'aggressione;
- ✓ la **vittima-provocatrice** è chi subisce ma anche "provoca", in qualche modo, gli atti di

bullismo: queste vittime richiedono l'attenzione/l'interesse del bullo/a attraverso comportamenti fastidiosi/provocatori. Forse credono che in questo modo faranno "smettere" il bullo/a/l/e, invece si crea un circolo-vizioso. Il circolo-vizioso si crea chiedendo aiuto agli adulti, alla famiglia e alla scuola (se il bullismo è commesso a scuola o se la famiglia chiede alla scuola comunque un intervento educativo per i casi avvenuti al di fuori delle ore in cui gli alunni frequentano la scuola);

- ✓ i **gregari** del bullo/a (detti anche **aiutanti, co-esecutori**) che pongono in essere le prepotenze sotto la guida del bullo. A volte decidono di rimanere sullo sfondo, in secondo piano, perché non hanno le capacità di leader e/o per non essere facilmente "scoperti";
- ✓ i **sostenitori** del bullo/a sono coloro che assistono senza prendere parte all'azione, lo incitano e lo sostengono manifestando approvazione, pertanto rinforzano attivamente le prepotenze con incitamenti, risolini, condividendo su chat e social le prese in giro ecc. Essi sono pertanto da considerarsi **complici del bullo**;
- ✓ gli **osservatori (spettatori esterni)** sono tutti coloro che osservano e assistono agli atti di violenza ma vogliono mantenersi "al di fuori della situazione"; in realtà il loro silenzio è un'azione omissiva che rinforza indirettamente la prepotenza. Sono gli **spettatori passivi**, che sanno e che sono coscienti di ciò che sta avvenendo ma di regola non intervengono, per indifferenza o perché hanno paura di essere a loro volta vittimizzati. Non sanno cosa fare, attendono che qualcun altro agisca al loro posto, ma non segnalano, non sentendosi responsabili degli abusi e delle violenze. Se riferiscono l'episodio alle loro famiglie, queste spesso decidono di non segnalare e di "farsi i fatti loro" per non essere coinvolti. A volte tendono a giustificare il comportamento del bullo/e come "scherzi di poco conto", minimizzandone i comportamenti.
- ✓ i **difensori** delle vittime sono coloro che intervengono per cercare di porre fine ai comportamenti del bullo/a/l/e; aiutano attivamente la vittima (anche solo rivolgendosi agli adulti), mettono in atto comportamenti pro-sociali; consolano, confortano, danno supporto alla vittima. Secondo la letteratura di settore sono bambini e ragazzi empatici (capaci di provare sensi di colpa, compassione ...) e che hanno un buon funzionamento morale unitamente ad una buona auto-efficacia morale, cioè ritengono che il loro comportamento positivo può avere un'importanza nell'ambiente sociale (a volte sono **leader positivi**).
È da apprezzare il loro coraggio nell'affrontare le situazioni, prendendo le parti della vittima, ma l'eroe isolato che denuncia ma poi viene lasciato solo non serve a nulla, serve una riscoperta della collettività che fa da scudo al malcapitato di turno.

L'atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di **disimpegno morale** (a volte in un contesto diffuso di "scarsa coscienza morale"). Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

- Minimizzazione: gli atti che si sono compiuti sono considerati "solo uno scherzo".
- Diffusione della responsabilità: "Non è colpa mia. Lo facevano tutti".
- Distorsione delle conseguenze: "Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo", in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta.
- Attribuzione della colpa: spostarla da sé addossandola all'altro.

❖ Definizione e caratteristiche del cyberbullismo

Ai sensi della Legge 29 maggio 2017, n. 71, "per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Il cyberbullismo si può sinteticamente definire come "molestie attuate attraverso strumenti tecnologici, cioè un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi".

Si tratta di aggressioni e molestie spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore lo rende più insensibile rispetto la sofferenza della vittima.

In sintesi si tratta di:

- Invio di sms, mms, email offensivi/e o di minaccia
- Diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima, attraverso la divulgazione di sms o email nelle mailinglist, messaggi nelle chatline, nei social media ecc.
- Pubblicazione nel cyberspazio di foto o filmati che ritraggono prepotenze o in cui la vittima viene denigrata (immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o a escludere)

Le caratteristiche principali del cyberbullismo sono le seguenti:

- **Pervasività:** il cyberbullo/a è sempre presente su whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc.
- **(L'apparente) Anonimato:** dà ai bulli la sensazione di rimanere anonimi e impuniti
- **Volontarietà dell'aggressione:** non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre.
- **Ampiezza di portata:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Il cyberbullismo può manifestarsi in diverse forme:

- Scritto-verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network, tramite telefono (es. telefonate mute);
- Visivo: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o sgradevoli tramite cellulare, siti Web e social network;
- Esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi;
- Impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network, etc.

Cosa rientra nel cyberbullismo

Le tipologie di cyberbullismo si evolvono continuamente, in quanto il cyberbullismo si adatta all'uso crescente di nuove tecnologie introducendo nuove forme come ad es. la **pubblicazione di informazioni private (Exposure)**.

Sono abbastanza note le seguenti tipologie di prepotenze online, che in alcuni casi si possono configurare come Cyberbullismo:

➤ **Flaming:** un flame (termine inglese che significa "fiamma") sono insulti violenti e volgari via messaggi elettronici, liberatamente ostili e provocatori, inviati da un utente alla comunità o a un singolo individuo allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti. Il flaming può facilmente degenerare in **hate speech online** o essere una sua manifestazione. Sebbene non ogni atto di flaming sia hate speech, entrambe sono forme dannose di comunicazione digitale.

➤ **Harassment-Cyberharassment:** sono le molestie (es. messaggi scortesi, offensivi, insultanti, disturbanti, ripetutamente nel tempo, attraverso E-mail, SMS, MMS, telefonate sgradevoli o talvolta mute), ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si

viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

➤ **Stalking-Cyberstalking:** quando l'harassment-cyberharassment diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a temere per la propria sicurezza fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di cyber-persecuzione (o cyberstalking). Le vittime vengono perseguitate con diverse molestie e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.

➤ **Denigration:** diffusione, all'interno della rete o tramite sms, di materiale imbarazzante o privato, o di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

➤ **Impersonation: il furto di identità,** in cui il bullo/a si finge un'altra persona per danneggiare la reputazione. Il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, a un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell'identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o al proprio account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

➤ **Trickery:** la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima. Il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenuta la fiducia di qualcuno diffonde le sue informazioni riservate tramite mezzi elettronici come internet, sms, ecc.

➤ **Outing** è la rivelazione forzata dell'identità sessuale di una persona da parte di terzi, senza il suo consenso. Quando una persona dichiara volontariamente il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere, si dice *coming out*.

➤ **Exclusion:** consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere" ricoperto all'interno della cerchia di amici.

➤ **Body shaming:** consiste nell'umiliazione dell'altro per difetti fisici o tratti fisici, usando i social, i gruppi pubblici, i messaggi e le piattaforme video.

➤ **Sexting:** consiste principalmente nel messaggiare (nello scambio di messaggi) inviando foto, video sessualmente espliciti, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici mms. Il sexting occasionale e consensuale non è per definizione cyberbullismo, ma può diventarlo se la condotta si ripete in modo da molestare, minacciare o diffamare la persona (può diventare stalking o altro).

Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video. Una fotografia imbarazzante mandata al gruppo in Whatsapp (sexting) in casi di persecuzione prolungata diventa anche cyberbullying.

➤ **Happy slapping:** cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel sexting), ricattare e "punire" la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o "sgarbo". Spesso i cyberstalker inseriscono oltre al filmato imbarazzante della vittima anche il numero di telefono accompagnato dall'invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali.

❖ **Bullismo e cyberbullismo: elementi di continuità e principali differenze**

❖ **Elementi di continuità** rispetto al bullismo tradizionale:

- ✓ Intenzionalità; Ripetizione; Squilibrio di potere
- ✓ Anonimato: l'identità del cyberbullo/a è/può essere nascosta (anche nel bullismo tradizionale si può agire di nascosto);
- ✓ Deresponsabilizzazione: chi agisce o sostiene l'aggressione online spesso non si rende conto della gravità di ciò che sta facendo (anche nel bullismo tradizionale);
- ✓ Tipologia degli Attori partecipanti

❖ **Bullismo e cyberbullismo: principali differenze**

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- Utilizzo della rete web come veicolo delle aggressioni;
- l'apparente anonimato induce il cyberbullo/a a credere che di non essere rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia;
- l'innesto di **effetti deleteri** come quello dell'**imitazione/emulazione**, cioè la tendenza a fare qualcosa, o ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'**assenza di limiti spazio-temporali**: la vittima può subire l'attacco del cyberbullo/a/l/e in ogni luogo e in ogni momento della giornata;
- **permanenza nel tempo**: il materiale digitale può rimanere disponibile online in eterno, con conseguente aggravio della sofferenza;
- **Pubblico più vasto**: un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone, in tutto il mondo;
- **Rapidità** nella diffusione delle informazioni.

I casi più frequenti:

- ✓ Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- ✓ Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- ✓ Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- ✓ Pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali, es. newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet;
- ✓ Registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog o una qualsiasi piattaforma internet;
- ✓ Invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- ✓ Pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro per cui la vittima viene convinta a inviare foto e/o video osé e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle.

❖ Bullismo a scuola e cyberbullismo: principali differenze

Bullismo a scuola ("Bullismo tradizionale")	Cyberbullismo
Le azioni di bullismo avvengono nell'ambiente scolastico (Bullismo tradizionale)	Gli attacchi del cyberbullo/a possono avvenire in ogni luogo e in ogni momento della giornata (anche per questo è stato vietato a scuola l'uso del telefonino)
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'istituto	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti che non frequentano l'istituto (e di tutto il mondo)
Generalmente solo chi ha un carattere forte e non empatico, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo/a "tradizionale"	Chiunque sia predisposto, anche chi è vittima nella vita off-line (nel mondo fisico) , può diventare cyberbullo/a nella vita on-line .
I bulli sono alunni, compagni di classe o d'istituto, conosciuti dalla vittima o individuabili	I cyberbulli/e possono essere anonimi e/o sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo o da chi sta subendo.
Le azioni di bullismo (non riprese in qualche video e poi diffuse) possono venire a conoscenza di una stretta cerchia di persone	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso rapidamente ad un pubblico molto vasto, e diventare "virale"
Le azioni di bullismo avvengono solitamente durante l'orario scolastico o, al massimo, nel tragitto casa-scuola, scuola-casa	Le comunicazioni aggressive/violente possono avvenire 24 ore su 24
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe <u>imitano le azioni aggressive</u> , perché ogni giorno in classe si deve "per forza" andare d'accordo tra compagni, in base alle regole scolastiche stabilite. A scuola ci sono dei limiti, in quanto ambiente scolastico in cui gli alunni/e vengono controllati e costantemente richiamati al rispetto delle regole di convivenza civile. Inoltre il docente/il genitore può percepire un'oscillazione tra la ricerca di vicinanza (pur ansiosa/sospettosa) ad un compagno "bullo/a" e il tentativo di distanziamento dallo stesso/a.	I cyberbulli/e hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare a scuola e/o in una situazione "in presenza". Il "non doversi confrontare" con una persona in carne e ossa alimenta la noncuranza e la cattiveria dei cyberbulli/e
Bisogno del bullo/a di dominare nelle relazioni interpersonali, di avere relazioni in presenza anche se non si affeziona all'altro/a	Anche i cyberbulli/e vogliono dominare e comandare come "burattini" le loro vittime, ma lo fanno online, per lo più perché sono dei solitari e se vogliono rimanere invisibili, nascondendosi dietro la tecnologia.
Presenza di reazioni della vittima (sofferenza fisica ecc.) visibili e percepibili dal bullo/a durante l'aggressione, ma anche dopo (umiliazione ecc.)	Reazioni della vittima non sempre visibili o percepibili; i cyberbulli/e non si "accorgono" della sofferenza e degli effetti negativi delle proprie azioni.
Tendenza del bullo/a/i/e a sottrarsi dalle sue responsabilità, negando di essere un bullo/a, giustificandosi con gli adulti, portando su un piano scherzoso le azioni di violenza	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato

Fonte: <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

❖ **Bullismo e cyberbullismo: la normativa di riferimento specifica**

- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 1455 del 10 novembre 2006, Indicazioni ed Orientamenti su la partecipazione studentesca.
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
- Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2015).
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015, conosciuta come "legge sulla buona scuola" ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche all'utilizzo critico e consapevole del social network e dei media.
- Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015, Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS.
- **Legge 29 maggio 2017, n. 71**, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. L'art. 4 comma 3 della legge n. 71 del 2017 ha introdotto la figura del referente scolastico per tutte le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo, obbligatoria in ogni scuola.
- Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017).
- Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo.
- Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.
- **Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado.**

Di seguito i principali aggiornamenti, rispetto alla versione precedente delle Linee di Orientamento (2017).

- Strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo:
 - progetto SIC -Safer Internet Centre-Generazioni Connesse;
 - Piattaforma ELISA per la formazione e-learning docenti referenti e per tutti i docenti sulle strategie anti bullismo;
 - indicazioni di procedure operative da realizzare tramite azioni efficaci, suddivise a loro volta, in "prioritarie" e "consigliate";
 - modelli di prevenzione a molteplici livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di attuazione;
 - invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l'Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati da figure specialistiche di riferimento, laddove si è impossibilitati per ragioni oggettive, si invita a costituire reti di scopo;
 - protocollo d'intervento per un primo esame dei casi d'emergenza;
 - raccomandazioni e responsabilità degli organi e del personale scolastico;
 - evidenza sui siti scolastici istituzionali dei referenti del bullismo e cyberbullismo;
 - appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio a Forze di Polizia/Autorità giudiziaria.
- Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021).
- **Legge 17 maggio 2024, n. 70**, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- Nota MIM prot.n. 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione - A. S. 2024-2025.
- **Nota MIM prot. n. 121 del 20 gennaio 2025** "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n. 70", con cui il MIM richiama l'urgenza di attuare le seguenti misure:
 - Nomina del docente referente
 - Adozione del codice interno
 - Istituzione del tavolo permanente di monitoraggio

❖Bullismo e cyberbullismo: quali reati?

Pur in assenza, ad oggi, di una legge specifica sul bullismo e di un reato specifico, le modalità con cui tale fenomeno si sviluppa interessano diversi rami del diritto

- diritto penale: perché gli episodi possono integrare fattispecie di reato;
- diritto civile: perché il bullo può danneggiare cose o persone ed essere tenuto al risarcimento;
- diritto minorile.

Il compimento di atti di bullismo dare luogo ad un determinato reato. In particolare, può integrare uno dei seguenti reati (in genere associati al bullismo):

Reati contro la persona

- calunnia (art. 368 c.p.);
- istigazione al suicidio (art. 580 c.p.);
- la morte come conseguenza non voluta di altro delitto (art. 586 c. p.).

- percosse (art. 581 c. p.);
- lesioni (art. 582 c. p.);
- rissa (art. 588 c.p.);
- diffamazione (art. 595 c.p.);
- diffamazione aggravata (art. 595/3 c. p.);
- la pornografia minorile (art. 600 ter, III co., c. p.);
- la detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c. p.);
- violenza sessuale (art. 609 bis c.p.);
- violenza privata (art. 610 c. p.);
- minaccia (art. 612 c. p.);
- stalking (art. 612 bis c. p.);
- interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.);
- estorsione sessuale (art. 629 c. p.);
- molestie e art. 660 c. p. e
- trattamento illecito dei dati personali* (art. 167 T. U. Privacy);
- accesso abusivo a un sistema informatico* (art. 615 ter c. p.).

Reati contro il patrimonio

- furto (art. 624 c.p.)
- deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)
- estorsione (art. 629 c.p.)
- danneggiamento (art. 635 c.p.)
- frode informatica* (art. 640 ter c.p.).

Altre ipotesi di reato /reati plurioffensivi*

- sostituzione di persona - furto dell'identità digitale (art. 494 c.p.) [Reato Contro la Fede Pubblica, la Persona/Patrimonio]

Esempio pratico

Non esiste un reato specifico nel Codice Penale italiano chiamato "body shaming".

Tuttavia, il body shaming **può configurare diversi reati** a seconda delle modalità e della gravità della condotta. Le ipotesi più frequenti sono:

- **Diffamazione** (Art. 595 c.p.): Si verifica quando, comunicando con più persone (ad esempio sui social media, o in un luogo pubblico/aperto al pubblico), si offende la reputazione altrui deridendo l'aspetto fisico. La Cassazione ha stabilito che sottolineare in modo cattivo e gratuito un difetto fisico può integrare questo reato.
- **Stalking** (Art. 612-bis c.p.): Se le offese e le denigrazioni per l'aspetto fisico sono ripetute nel tempo, in modo tale da ingenerare nella vittima un grave e perdurante stato di ansia, paura per la propria incolumità o un cambiamento delle proprie abitudini di vita.
- **Minaccia** (Art. 612 c.p.) o **Violenza privata** (Art. 610 c.p.): Se le offese sono accompagnate da minacce o violenza che costringono la persona offesa a fare, subire o omettere qualcosa.

In sintesi, anche se il body shaming non è un reato a sé stante, le sue manifestazioni possono avere **rilevanza penale** e comportare conseguenze legali importanti per l'autore, come multe o reclusione, oltre all'obbligo di risarcimento del danno.

❖ Responsabilità

✓ La responsabilità del bullo/a – cyberbullo/a minorenne

Le responsabilità variano se si tratta di un minore di 14 anni o un minore tra 14 e 18 anni.

Le responsabilità riguardano:

- il soggetto principale che ha posto in essere la condotta bullistica;
- i bulli gregari (o aiutanti-coesecutori)
- i complici-sostenitori
- i testimoni, i cd "spettatori passivi", la maggioranza silenziosa che non viene in aiuto del compagno/a bullizzato.

La presenza di bambini/ragazzini in una chat (ma anche dei loro genitori che hanno l'obbligo di vigilanza su quanto avviene nella chat) in cui si consumano atti di bullismo, è equiparata a "presenza fisica" e può rappresentare un'ipotesi di concorso morale. Fare finta di intervenire come "aiutanti" (o per crearsi un alibi) non serve, perché se le molestie continuano evidentemente si deve procedere facendo veramente "l'aiutante", cioè segnalando la situazione a chi di dovere.

✓ La responsabilità dei genitori

Responsabilità Civile: Risarcimento del Danno (Art. 2048 c.c.)

Questa è la conseguenza più concreta e diretta per i genitori: sono obbligati a risarcire i danni (patrimoniali e non patrimoniali) causati dal figlio minore.

La legge (Art. 2048 del Codice Civile) stabilisce una presunzione di colpa a carico dei genitori: sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore non emancipato che abita con essi. Questa responsabilità si fonda su due concetti principali:

a) "Culpa in Vigilando" (Colpa nella Vigilanza)

Si presume che i genitori non abbiano vigilato in modo adeguato sul comportamento del figlio al momento dell'illecito. I genitori devono vigilare anche per capire cosa fanno i figli chiusi "al sicuro" nella loro cameretta.

b) "Culpa in Educando" (Colpa nell'Educazione)

Si presume che i genitori non abbiano impartito al figlio un'educazione idonea, mancando di trasmettere i valori di rispetto e convivenza sociale che avrebbero potuto prevenire il fatto dannoso.

Come possono i genitori liberarsi dalla Responsabilità?

Per sfuggire all'obbligo di risarcimento, i genitori devono fornire la cosiddetta "prova liberatoria", che è estremamente difficile da dimostrare, soprattutto in casi di bullismo reiterato. Devono provare di:

1. Aver impartito al figlio una buona educazione (la giurisprudenza spesso deduce la prova negativa della buona educazione dal fatto stesso del danno compiuto).
2. Aver esercitato un'assidua e scrupolosa vigilanza (la Cassazione ha specificato che bisogna dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, pur avendo adempiuto tutti i doveri educativi e di sorveglianza richiesti in relazione all'età, al carattere e all'indole del figlio).

In pratica, se il bullo/a ha meno di 14 anni, la "vittima" (o i suoi genitori) si rivolgerà in sede civile direttamente ai genitori del bullo per ottenere il risarcimento dei danni fisici, morali e psicologici subiti. Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente la colpa in educando per i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal fatto illecito dei minori. Si rammenta che il legislatore attribuisce ai genitori l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione.

✓ La responsabilità del personale scolastico

(Dirigente scolastico, docenti, collaboratori scolastici, eventuali altre figure incaricate)

Il personale scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo a scuola deve, senza indugio, informare per iscritto il docente coordinatore di classe che, insieme al dirigente scolastico informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti. A prescindere da denunce/querelle, la scuola interverrà a livello educativo.

Chi sa qualcosa deve informare il docente coordinatore di classe e il **docente referente per il bullismo/cyberbullismo** che avviseranno il **Dirigente Scolastico**. La scuola può attivare un protocollo di intervento educativo. I Consigli di classe interessati attiveranno adeguate azioni di carattere educativo e sanzionatorio-riparatorio.

Il personale scolastico (in qualità di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio) che, nell'esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, deve fare denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (a meno che il fatto non sia punibile a querela della persona offesa).

Si rammenta altresì che i docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di colpa in vigilando. Segnatamente il personale docente e il personale ausiliario sono responsabili del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui gli stessi sono sotto la loro vigilanza. Detto personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto. Occorre segnalare, per consolidata giurisprudenza, l'esistenza e l'operatività del cosiddetto "vincolo di solidarietà" tra la colpa in educando e la colpa in vigilando, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall'altro quando sia stata accertata un'adeguata educazione del minore alla vita di relazione.

❖ A chi rivolgersi se gli atti di bullismo o cyberbullismo avvengono fuori dall'ambiente scolastico

Ci sono diverse autorità e organismi a cui i genitori possono rivolgersi.

- **Forze dell'Ordine (Polizia o Carabinieri):** sono le autorità competenti per la segnalazione di reati. È il passo più diretto per avviare un'indagine, specialmente se i fatti sono gravi (lesioni, minacce, diffamazione, ecc.).

- **Garante per la protezione dei dati personali (GPDP):** specificamente per il **cyberbullismo**, la vittima (se maggiore di 14 anni) o i genitori (per i minori) possono rivolgersi al Garante per la rimozione o l'oscuramento dei contenuti offensivi. Si può inviare una richiesta all'indirizzo email: cyberbullismo@gpdp.it.

- **Questore (per l'Ammonimento):** In caso di cyberbullismo che costituisca reato, è possibile rivolgersi al Questore per chiedere l'**Ammonimento** del cyberbullo (se è minore tra i 14 e i 18 anni). Questo è un rimedio alternativo alla querela e ha lo scopo di intervenire in modo rapido e preventivo.

Servizi di Ascolto:

- **Helpline 114 (Emergenza infanzia):** Numero gratuito e multilingue, attivo 24/7, per segnalare emergenze che coinvolgono minori.

- **Linea d'ascolto 1.96.96 (Telefono Azzurro):** Numero gratuito, attivo 24/7, per bambini, adolescenti e adulti che vogliono parlare di problemi che coinvolgono minorenni.

- **Scuola:** Anche se il fatto è avvenuto fuori, se coinvolge alunni/e dello stesso istituto, è opportuno informare il docente coordinatore di classe e il **docente referente per il bullismo/cyberbullismo** che avviseranno il **Dirigente Scolastico**. La scuola può attivare un protocollo di intervento educativo.

Denuncia o Querela?

- **Se il fatto è grave** e/o integra un reato perseguibile d'ufficio (es. lesioni gravi, stalking), si può fare una **denuncia** (e in molti casi è obbligatoria per chi ne viene a conoscenza).

- **Se il fatto è meno grave** e integra un reato perseguibile a querela, è necessaria una **querela** per avviare il procedimento penale.

È sempre consigliabile consultare un **legale** o le **Forze dell'Ordine** per valutare la situazione specifica e determinare l'azione legale più appropriata (denuncia, querela o richiesta di ammonimento).

4. GLI ORGANI SCOLASTICI PERMANENTI DI PRESIDIO CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, congiuntamente al D. M. 13 gennaio 2021, n. 18, recante Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché le modifiche introdotte in materia dalla recente Legge 17 maggio 2024, n. 70, hanno costituito i seguenti organi scolastici a presidio permanente contro i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo:

2. il **Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo**;
3. il **Team Antibullismo**;
4. il **Team per l'Emergenza**;
5. il **Tavolo permanente di monitoraggio**.

✓ Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo

Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo **è un organo monocratico** introdotto dall'art. 4, c. 3, della Legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni Istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Il referente scolastico bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

1. collabora con gli insegnanti della scuola;
2. fornisce consulenza al personale scolastico tutto;
3. coadiuva il Dirigente scolastico nella organizzazione di corsi di formazione per tutto il Collegio dei docenti e per gli ata;
4. monitora la formazione del personale scolastico tutto;
5. promuove la partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA;
6. cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, avvalendosi anche di attività formative offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio;
7. coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
8. coadiuva il Dirigente scolastico e l'Animatore digitale nell'applicazione della ePolicy di Istituto;
9. monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo;
10. fa parte del Team Antibullismo e del Team per l'Emergenza d'Istituto;
11. elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei docenti e in Consiglio d'Istituto;

12. comunica i dati statistici ai Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e cyberbullismo;
13. crea alleanze con i Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
14. crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti ecc.;
15. rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo";
16. partecipa alle azioni di formazione proposte formative del MIM e dell'USR Sicilia, oltre che a quelli proposti dalla scuola anche in rete con altri istituti;
17. cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
18. Collabora con l'Animatore digitale e il Team digitale al fine di redigere, aggiornare e rendere pubblico il documento E-policy dell'Istituto.

✓ **Il Team Antibullismo (almeno 5 componenti come gruppo ristretto)**

Il Team Antibullismo è costituito come gruppo ristretto dal **Dirigente scolastico**, dai **docenti 1° e 2° collaboratore del Ds**, dal **Referente Bullismo/cyberbullismo**, dall'**Animatore digitale** e, in casi specifici, dal **Presidente del Consiglio d'Istituto** e da altre professionalità eventualmente presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogista, operatori socio-sanitari). Per ciò che concerne le specifiche funzioni, il Team Antibullismo è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. I compiti del Team Antibullismo sono:

1. Monitorare e prevenire situazioni di bullismo e cyberbullismo.
2. Promuovere attività di sensibilizzazione e formazione per studenti, famiglie e personale scolastico.
3. Collaborare con il referente scolastico antibullismo e cyberbullismo e con eventuali enti esterni coinvolti.
4. Individuare per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni per realizzare le forme di prevenzione previste dal d.m.13 gennaio 2021, n.18 (prevenzione primaria o universale; prevenzione secondaria o selettiva; prevenzione terziaria o indicata). Nell'espletamento di questa funzione partecipa al Team Antibullismo anche il **Presidente del Consiglio d'Istituto**;
5. Promuovere la applicazione della ePolicy di Istituto
6. Creare sul sito istituzionale una apposita sezione
7. Ricevere la scheda di "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo" e attivare il Team di Emergenza;

✓ **Il Team per l'Emergenza (almeno 3 componenti come gruppo ristretto)**

Anche il Team per l'Emergenza è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Come **gruppo ristretto**, composto da **Dirigente scolastico**, **Referente Bullismo/cyberbullismo** (in sua assenza il docente Vicario del Ds, facente parte del Team Antibullismo), dal **docente coordinatore di classe/suo sostituto** (un docente del Consiglio di Classe) e se necessario, da altri/tutti i docenti del Consiglio di classe, dall'animatore digitale (nonché psicologo/psicologa se presenti/disponibili all'interno della scuola).

Il Team per Emergenza, nell'ambito del protocollo d'intervento antibullismo (basato sulle **Linee di Orientamento del Ministero dell'Istruzione**, aggiornate al 2021, e sulla **Legge n. 71/2017**) svolge i seguenti compiti:

1. **ANALIZZA** tempestivamente situazioni critiche emergenti o episodi già verificati, convocando a **colloqui separati** tutte le famiglie coinvolte, per chiarire i fatti; caso per caso si valuta come e quando sentire i minori (bullo, vittima, eventuali gregari ecc.), altri adulti eventualmente coinvolti, eventuali testimoni. Si può rendere necessaria la consultazione di tutto il Consiglio di Classe, chiedendo una apposita relazione di servizio.
2. **VALUTA E VERIFICA** se il fatto segnalato rientra nei criteri del bullismo/cyberbullismo (intenzionalità, asimmetria relazionale e ripetizione).
3. **VALUTA LA GRAVITÀ** del caso per definire il livello di intervento (Prevenzione Selettiva o Intervento mirato), prevedendo sempre attività anche per sensibilizzare gli spettatori e trasformare il gruppo classe in un ambiente più solidale e inclusivo.
4. Garantisce un approccio coordinato nella gestione dei casi segnalati, costituito da una sequenza di procedure che garantiscono la **tempestività, la riservatezza e la proporzionalità dell'azione**.
5. Fornisce supporto ad alunni/e, famiglie e personale scolastico.
6. Se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale (Forze dell'Ordine, i servizi sanitari territoriali, i servizi sociali, la Polizia postale, le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni stipulate i servizi sociali o con la scuola, il bullo/a potrebbe svolgere **percorsi di riabilitazione e riflessione**, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie);
7. Segnala la situazione ad Organi Esterni (se necessario): in base alla rilevanza del caso, ai servizi sociali, alle Forze dell'ordine, all'Autorità giudiziaria /Procura Minorile.

✓ Il Tavolo permanente di monitoraggio

La Legge 17 maggio 2024, n. 70, prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, istituisca anche un "Tavolo permanente di monitoraggio".

Il tavolo permanente di monitoraggio dell'IC Terme Vigliatore è così composto:

- Dirigente Scolastico (Presidente) + **docenti del Team antibullismo**
- Presidente del Consiglio di Istituto in rappresentanza dei genitori;
- Docenti Funzioni Strumentali per l'orientamento-benessere e l'inclusione;
- Docente referenti educazione civica ed educazione alla legalità;
- N.2 collaboratori scolastici

Il tavolo potrà essere integrato da nuove figure e rinnovato qualora necessario. Il tavolo permanente di monitoraggio assolve ai seguenti **compiti e funzioni**:

1. Provvede all'analisi dei dati raccolti nella rilevazione periodica dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nell'istituto, all'identificazione delle criticità e alla valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese nell'ambito del monitoraggio continuo della situazione dell'Istituto.
2. Elabora e promuove strategie di prevenzione attraverso la progettazione di interventi formativi destinati a studenti, docenti e genitori, organizza iniziative di sensibilizzazione e sviluppa protocolli d'azione specifici per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
3. Definisce le procedure di segnalazione e i protocolli d'intervento, coordina le azioni di supporto alle vittime e pianifica interventi educativi per i responsabili di atti di bullismo e cyberbullismo, in accordo con il regolamento d'istituto e le normative vigenti.
4. Propone gli aggiornamenti necessari al Regolamento d'Istituto.
5. Propone al Dirigente Scolastico le iniziative di formazione necessarie per il personale scolastico e per gli studenti in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
6. Collabora con le Forze di Polizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio per la realizzazione di progetti e interventi specifici; mantiene i rapporti con enti e istituzioni del territorio per la creazione di reti di supporto e collaborazione.

5. AZIONI EDUCATIVE - PROTOCOLLO INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

❖ Livelli di prevenzione e relativi interventi

Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la scuola opera attraverso azioni educative a **molteplici livelli**.

La classificazione degli interventi di prevenzione in ambito sociale e sanitario OMS (e di conseguenza anche in ambito scolastico contro il bullismo) segue un modello a tre/quattro livelli.

Livello di Prevenzione	Obiettivo	Intervento
Primaria o Universale	Interventi generali , rivolti a tutti gli alunni della scuola (interi gruppi o classi) per rafforzare competenze e resilienza, per promuovere un clima positivo improntato al rispetto reciproco, al senso di comunità e di pacifica convivenza a scuola. L'obiettivo è evitare che il fenomeno si presenti.	Lezioni di educazione civica, campagne di sensibilizzazione per promuovere la consapevolezza e responsabilizzare alunni, famiglie e tutta la comunità scolastica.
Secondaria o Selettiva	Intervento rivolto a gruppi a rischio (es. alunni con bassa autostima, classi problematiche, <u>vittime potenziali</u>). L'obiettivo è diagnosticare precocemente l'esistenza di criticità personali o relazionali e bloccare l'insorgenza di episodi di bullismo o cyberbullismo. È il primo intervento sul "sintomo" (il comportamento deviante).	Sensibilizzazione mirata e attività/progetti specifici per classi a rischio, laboratori mirati. ➤ <u>Servizio di ascolto</u> (richiesta di colloquio riservato) <u>e di osservazione sistematica dei docenti della classe</u>
Indicata + Terziaria	Intervento individualizzato , dopo l'insorgenza del fenomeno, rivolto a individui o gruppi ristretti che manifestano già comportamenti problematici/disagio/devianze o sono <u>vittime attuali</u> . L'obiettivo è bloccare l'episodio di bullismo o cyberbullismo in atto, ridurre le conseguenze per la vittima e prevenire le recidive.	Intervento mirato su un caso specifico di bullismo con misure educative e/o sanzionatorie scolastiche + Follow-up e Supporto per la vittima

❖ Interventi specifici per ogni livello di prevenzione

La **prevenzione primaria** si realizza attraverso iniziative per responsabilizzare gli alunni/e, le famiglie e tutto il personale scolastico. In particolare le iniziative intraprese dalla scuola mireranno a:

➤ coinvolgere le famiglie, che devono educare e vigilare attentamente sui figli per prevenire il fenomeno del bullismo/cyberbullismo, ed assumersi la responsabilità di saper collaborare tra genitori per aiutare e proteggere tutti i bambini/ragazzini di una classe/scuola;

➤ accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (lettura e analisi in classe del presente Codice interno, letture varie, dibattiti, film, video, articoli, ecc.);

➤ responsabilizzare gli studenti attraverso lo sviluppo della cultura della legalità, del rispetto delle regole scolastiche e di una continua politica scolastica integrata in un insieme di azioni di vario livello, attraverso ad es:

- l'istituzione della "giornata del rispetto", quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione;
- la partecipazione alla "giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo";
- l'incontro con le forze dell'ordine e la Polizia postale.

➤ impegnare gli alunni in iniziative collettive di sensibilizzazione oppure facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività.

Si potrebbe anche adottare il sistema della somministrazione di questionari anonimi esplorativi all'intera popolazione scolastica, per avere contezza generale del fenomeno, ma va sempre considerato che tali questionari non risultano sempre attendibili.

La **prevenzione secondaria** viene implementata dal Consiglio di classe mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziate in atti di bullismo e cyberbullismo.

Le azioni che il Consiglio di classe deve porre in essere:

1. sistemica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli che delle potenziali vittime

Per captare situazioni di disagio personale la scuola offre al suo interno un servizio di **osservazione sistematica e di ascolto**.

➤ I docenti che notano atteggiamenti o comportamenti che possono deporre a favore di un disagio o malessere dello studente segnalano per iscritto, per il tramite del coordinatore di classe, tempestivamente alle famiglie quanto rilevato (e contestualmente viene avvisato il docente referente bullismo/cyberbullismo). **L'intero consiglio di classe dovrà attivarsi a seguito del disagio/malessere di un alunno/a (emerso o emergente), segnalato da un genitore, dal minore, da uno o più colleghi. La segnalazione va inviata anche al docente referente bullismo e al Dirigente scolastico/suo delegato.**

➤ **L'intero consiglio di classe** segnala senza indugio, per iscritto, secondo le stesse modalità di cui sopra, alle famiglie atteggiamenti o comportamenti dell'allievo ritenuti anticipatori delle più gravi condotte di bullismo e cyberbullismo.

➤ I docenti della classe, inoltre, offrono un servizio ascolto per i genitori/alunni che sentono la necessità di chiedere aiuto. I genitori o gli alunni possono scrivere sul diario dell'alunno/a la richiesta firmata di un **colloquio riservato con un insegnante di fiducia**. Il docente firmerà la richiesta fissando una data all'interno dell'orario scolastico e comunque entro 3gg. I genitori possono chiedere un colloquio riservato anche tramite registro elettronico.

2. ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza
3. comunicazione alle famiglie degli studenti del gruppo-classe
4. coinvolgimento attivo delle stesse famiglie
5. individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che tutti gli studenti del gruppo-classe devono osservare
6. adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima
7. **potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali** degli studenti del gruppo-classe attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva
8. ricorso alle tecniche di role playing e di problem solving e, in genere, al lavoro cooperativo/peer-education, rimodulare la piantina della classe (spostare gli alunni di banco) allo scopo di modificare il clima e migliorare la qualità delle relazioni in classe, riducendo le difficoltà sociali e relazionali e promuovendo nel contempo atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà
9. partecipazione ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti e avvocati
10. Partecipazione delle famiglie ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali,
11. Riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati
12. partecipazione alla "Giornata del rispetto", alla "Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo" e alle altre giornate e attività specifiche proposte dalla scuola per sensibilizzare sul tema e per favorire la socialità e la cittadinanza attiva;
13. Partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva
14. Monitoraggio continuo. Il docente Coordinatore riferisce costantemente al Referente scolastico antibullismo, per iscritto, sulle azioni poste in essere dall'intero CdC .

La **prevenzione terziaria**, ovvero la **gestione dei casi di bullismo**, che si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni mirate in presenza di episodi già conclamati di bullismo. La gestione del singolo caso spetta ai Consigli di classe interessati e al Team per l'Emergenza, che con tempestività avvieranno le procedure di intervento previste. La gestione del caso segnalato ha l'obiettivo di:

- interrompere e alleviare la sofferenza della vittima;
- responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha o che hanno fatto;
- mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire;
- mostrare ai genitori delle vittime, e in generale ai genitori di tutti gli studenti della scuola, che la scuola sa cosa fare per la gestione di casi del genere.

Le azioni di prevenzione terziaria/indicata includono:

- ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).
- se necessario, la segnalazione ad Organi Esterni: in base alla rilevanza del caso, ai servizi sociali, alle Forze dell'ordine, all'Autorità giudiziaria /Procura Minorile.

6. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE E INTERVENTO DA ADOTTARE IN CASO DI EPISODIO (anche presunto) DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

In caso di atti di bullismo e di cyberbullismo (anche presunti) viene messa in atto una procedura che prevede 4 fasi:

- 1^ Prima segnalazione
- 2^ Valutazione approfondita
- 3^ Scelta di uno o più interventi e gestione del caso
- 4^ Monitoraggio

❖ 1^ FASE - La prima segnalazione

La prima segnalazione può essere fatta da: **genitori del minore vittima, testimoni, docenti, personale ATA, ecc.**, utilizzando il modulo specificamente messo a disposizione di tutti sul sito web della scuola (**Allegato 1**). Ogni docente responsabile di plesso mette a disposizione anche il modulo in versione cartacea. La scheda cartacea compilata, firmata va consegnata a mano in Segreteria o inviata all'indirizzo email meic85700x@istruzione.it. Il dirigente scolastico/suo delegato e il docente referente antibullismo ricevono la segnalazione e attivano il **Team per l'emergenza**.

Accogliere la segnalazione di un caso (presunto) di bullismo ha lo scopo di:

- attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative a un (presunto) caso di bullismo;
- escludere che un caso di sofferenza non venga considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante;
- attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata.

❖ 2^ FASE - La valutazione approfondita

La valutazione approfondita avviene attraverso colloqui separati, da svolgersi da parte del **Team per l'Emergenza** entro 2 giorni da quando è stata presentata la prima segnalazione. Per la **valutazione delle informazioni** viene utilizzato l'**Allegato 2**. Detta valutazione ha lo scopo di:

- valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- capire il livello di sofferenza della vittima;
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo/a;
- avere informazioni sull'accaduto;
- prendere una decisione per la gestione del caso.

Le Linee di orientamento (aggiornamento 2021) suggeriscono di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima (se si tratta di minori, in presenza dei genitori/tutori);
- colloquio individuale con il bullo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, sarà opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Inoltre, in base alle norme vigenti si ricorda che:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi di cyberbullismo, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L. 71/2017.

❖ 3^a FASE - La scelta di uno o più interventi e gestione del caso

Sulla base delle informazioni raccolte nella fase della valutazione approfondita si delinea il livello di priorità dell'intervento. Sulla base di quanto rilevato:

se i fatti NON SONO configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale);

se i fatti SONO confermati da prove oggettive, raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione in riferimento a tutti i soggetti coinvolti (vittima, bullo e gruppo/contesto), si procede con la convocazione del Consiglio di Classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.

In particolare, si possono individuare tre livelli di priorità:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Fonte: Piattaforma Elisa - Università degli Studi di Firenze

A seconda del livello di priorità individuato (livello di rischio/sistematico/di urgenza), il Team per l'Emergenza, tenendo anche conto delle risorse che la scuola può mettere in campo, sceglie il tipo di intervento da attivare per la gestione del caso specifico:

- approccio educativo con la classe;
- intervento individuale, rivolto al bullo e alla vittima;
- gestione della relazione;
- coinvolgimento della famiglia;
- supporto intensivo a lungo termine e di rete.

CODICE VERDE	- Approccio educativo con la classe	Docenti del CdC
CODICE GIALLO	- Coinvolgimento delle famiglie - Intervento individuale - Approccio educativo con la classe - Gestione della relazione	- Docenti del C.dC. - Risorse disponibili all'interno della scuola (docente FS orientamento, FS inclusione, altri docenti mentore ecc. eventuale psicologo o psicopedagogo) - Asp.Npia, servizi sociali ecc.
CODICE ROSSO	- Coinvolgimento delle famiglie - Intervento individuale - supporto a lungo termine e di rete (-Approccio educativo con la classe)	- Docenti del Team per l'Emergenza - Docenti del C.dC. - Risorse disponibili all'interno della scuola (come sopra) - Servizi presenti sul territorio (Asp, Servizi sociali, Pronto Soccorso, Forze dell'ordine, ecc.)

Se i fatti sono ascrivibili ad un livello di rischio con CODICE VERDE, non si interviene in modo specifico, ma il Consiglio di Classe attua un approccio educativo con la classe.

Se i fatti rientrano in un livello di rischio con CODICE GIALLO O ROSSO, si procede nel seguente modo:

1 - convocazione della famiglia della vittima, da parte del coordinatore di classe: si descrivono i fatti e si fornisce il supporto nell'affrontare la situazione, proponendo e concordando modalità di soluzione;

2 - attivazione del team per l'emergenza: si analizzano i fatti, si prospettano eventuali sanzioni disciplinari-educative, si fornisce il supporto nell'affrontare la situazione, si analizza l'eventuale necessità di sostegno personalizzato;

3 - convocazione straordinaria del Consiglio di Classe: scelta dell'intervento da attuare scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo;

4 - registrazione, ad opera del coordinatore, nei verbali del Consiglio di Classe di: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (Prefetture, ecc).

5 - lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo, da parte del Dirigente, sulle decisioni prese dal Consiglio di classe;

6 - eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato;

7 - nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

8 - Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il Dirigente Scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835» (Legge 70/2024 art 1 lettera e).

➤ L'approccio educativo con la classe (codice verde o giallo)

L'approccio educativo con la classe ha lo scopo di sensibilizzare i componenti del gruppo rispetto al fenomeno generale (conseguenze a breve e a lungo termine, emozioni implicate, importanza del ruolo degli spettatori passivi, ecc.) mediante l'ausilio di approfondimenti di tipo letterario o video oppure attraverso tecniche di rielaborazione come il brainstorming o il role playing. Gli insegnanti della classe devono ideare e realizzare di questo tipo di intervento. Ove possibile, si organizzeranno incontri specialistici. L'approccio educativo con la classe è raccomandabile quando:

- tutto il gruppo è stato coinvolto nell'accaduto;
- la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di rischio oppure la sofferenza della vittima e di gravità della situazione non sono molto elevate;
- nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida e che possono essere attivate e responsabilizzate verso un'azione di supporto e di difesa della vittima stessa.

Entrando nello specifico dell'intervento di tipo educativo, questo dovrà necessariamente tener conto del contesto in cui viene applicato. Il lavoro sulla problematicità deve incentrarsi sui significati del disagio e delle manifestazioni comportamentali disfunzionali che vanno letti e interpretati anche come possibili richieste d'aiuto da parte di ragazzi particolarmente fragili, con difficoltà attentive e di riconoscimento e lettura delle emozioni proprie e altrui.

Il ruolo degli adulti che si occupano di percorsi educativi rivolti a gruppi di pari è quello di **promuovere la capacità di affrontare i conflitti** e risolvere i problemi attraverso un sano

confronto e un'integrazione equilibrata tra i membri del gruppo. **Favorire l'adozione di stili relazionali** improntati al rispetto e all'ascolto comporta come conseguenza virtuosa il potenziamento della risorsa "gruppo" che rinforza, a sua volta, le capacità intellettuali, di autoregolazione e relazionali di ciascuno dei suoi componenti.

In altri termini, un gruppo socialmente competente fa sì che i singoli siano più in grado di progettare attività e percorsi e di comunicare in maniera più efficace. In una classe coesa e serena, gli studenti imparano meglio a portare a termine gli impegni presi in un rapporto collaborativo in vista di un traguardo comune; riconoscono e danno valore all'altro adottando uno stile comunicativo e comportamentale di tipo assertivo. La promozione di ciascuno di questi aspetti si traduce in maniera automatica in strategia di prevenzione e contrasto concreta del fenomeno del bullismo in quanto espressione di un'attivazione personale più consapevole, partecipata, responsabile, emotivamente condivisa di tutti coloro che appaiono, a vario titolo, coinvolti nel problema.

➤ **L'intervento individuale (codice giallo e rosso)**

L'intervento individuale è raccomandabile quando la valutazione approfondita fatta dal Team per l'Emergenza ha evidenziato un livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione o un livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione ed è volto a rielaborare l'esperienza vissuta. L'intervento individuale viene rivolto alla vittima e al bullo.

In particolare il focus dell'intervento nei confronti della vittima ha la funzione di dare supporto per:

- acquisire assertività;
- gestire le emozioni spiacevoli;
- sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità e punti di forza;
- sviluppare competenze sociali;
- acquisire fiducia sulla certezza che dal bullismo se ne esce.

Gli strumenti utilizzati con la vittima prevedono colloqui di supporto e l'intervento psico-educativo con lo psicologo.

L'intervento individuale nei confronti del bullo mira a potenziare in questo specifiche competenze e abilità attraverso:

- la preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni;
- il rispetto dei diritti dell'altro;
- il controllo della propria rabbia e impulsività;
- le competenze emotive e le abilità empatiche;
- la ricerca di modi più funzionali per avere l'attenzione dei pari e affermarsi nel gruppo.

Gli strumenti utilizzati con il bullo vanno dal colloquio di responsabilizzazione all'intervento psicoeducativo con lo psicologo fino alle sanzioni disciplinari.

➤ **La gestione della relazione (Codice giallo)**

La strategia di intervento di gestione della relazione ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi coinvolti nella dinamica di bullismo o cyberbullismo a comprendere ciò che è accaduto, a responsabilizzarsi e a creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione. La gestione della relazione può essere pianificata attraverso due approcci: quello della mediazione e quello dell'interesse condiviso.

La mediazione è un metodo strutturato che prevede l'ausilio di uno o più mediatori esperti e formati, con il fine di creare un clima collaborativo e di ascolto facendo avvicinare le parti (le famiglie coinvolte). Bulli e vittime sono invitate a prendere parte a un colloquio che tenta di trovare una soluzione al conflitto in corso, giungendo a un accordo. Può essere davvero efficace solo se i mediatori hanno buone competenze di ascolto attivo e facilitazione nella comunicazione; inoltre entrambe le parti coinvolte devono essere motivate a trovare una soluzione congiunta.

L'interesse condiviso è un metodo di gruppo o collettivo. Si svolge attraverso una serie di interviste e colloqui non accusatori con le parti coinvolte: il colloquio con i bulli ha il fine di

sensibilizzarli verso la sofferenza della vittima, per agevolare un impegno costruttivo; il colloquio con la vittima ha lo scopo di offrire un supporto o eventualmente capire se la vittima ha provocato i bulli in qualche modo. Una volta che si sono svolti i colloqui con le parti, viene effettuato un incontro di gruppo tra bullo/i e vittima per cercare un confronto e una soluzione. Questo metodo può essere davvero efficace nei casi di bullismo di gruppo ma non è adatto ai casi molto gravi di bullismo e cyberbullismo.

➤ **Il coinvolgimento della famiglia (Codice giallo o rosso)**

È fondamentale impostare sin da subito una collaborazione attiva tra scuola e famiglia per la risoluzione di una problematica di bullismo e cyberbullismo. Nei casi particolarmente gravi, si ricorda che il Dirigente scolastico è tenuto per legge a informare tempestivamente i tutori dei minori coinvolti, come specificato nell'art. 5 della Legge 71/2017 ["Salvo il fatto costituisca reato, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguatamente azioni di carattere educativo"]. Lo scopo è sia di tipo informativo che volto a collaborare in sinergia per costruire percorsi tesi a risolvere la situazione.

Il Team per l'Emergenza chiede un colloquio per approfondire il caso con le famiglie degli alunni interessati; i tutori vengono informati dell'accaduto dal Team; sono invitati a partecipare alla definizione e costruzione di un intervento da attuare e, infine, si richiede loro di monitorare eventuali cambiamenti nei figli dopo l'intervento.

➤ **Il supporto intensivo a lungo termine e di rete (Codice Rosso)**

La scuola chiederà ai servizi territoriali (Servizi sanitari, Servizi sociali, Polizia postale, Nucleo di Prossimità della Polizia locale, Carabinieri, ecc.) un supporto esterno in grado di attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato quando:

- gli atti di bullismo/cyberbullismo siano di una gravità elevata (la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di urgenza);
- la sofferenza della vittima sia molto elevata;
- i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli siano considerevoli.

La scuola, preventivamente, avvia per i casi sopracitati un processo di intesa con i servizi del territorio per costruire una rete in grado di rispondere tempestivamente nel momento in cui si dovesse attivare un intervento.

❖ **4^ FASE - Il monitoraggio**

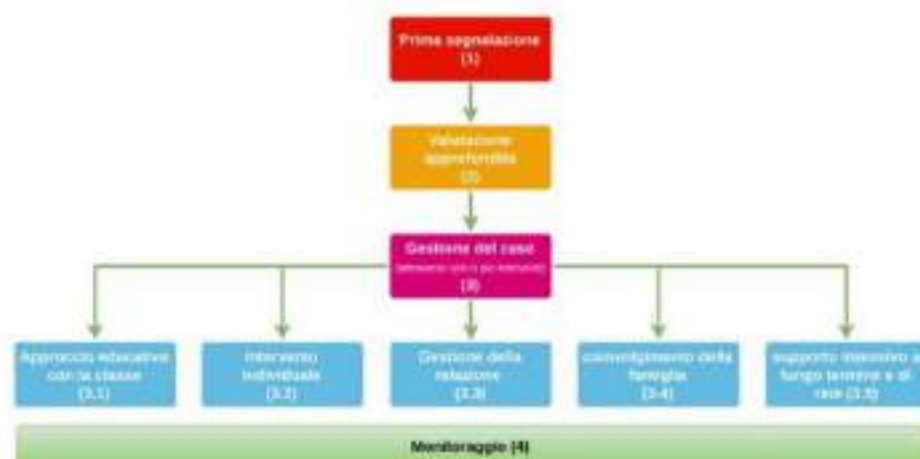
Dopo l'accertamento di fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo, segue il monitoraggio gestito dal **Referente antibullismo**, che ha lo scopo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento specifico.

Per il codice verde, se sono state sentite eventuali famiglie, è previsto un monitoraggio a lungo termine (1 mese dopo).

Per il codice giallo e verde sono previsti due monitoraggi:

- a breve termine (es. 1/2 settimane dopo): è finalizzato a capire se qualcosa è cambiato, se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo ha fatto quanto concordato;
- a lungo termine (es. 1/1 mese e mezzo dopo): è finalizzato a verificare se la situazione si mantiene nel tempo.

Il monitoraggio andrà effettuato con la vittima e i suoi genitori e, per la valutazione delle informazioni, viene utilizzato l'Allegato 3.



Il monitoraggio andrà effettuato su tutti i punti di cui sopra: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. Nel caso di codice verde solo su 3.1 e 3.3.

7. PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA (dalle linee Orientamento 2021)

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
-accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; -mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo;	-importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; -accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; -iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; -fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; -mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; -non entrare in discussioni; -cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; -ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; -in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; -una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo.
	Colloquio con il gruppo dei bulli -iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; -l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive
Far incontrare prevaricatore e vittima: questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nel prepotente. E' importante: ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i, ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale, condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento	
Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori: questa azione si consiglia solo quando è possibile rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe	

8. RIFERIMENTI UTILI

Come già indicato a pag.30, **la prima segnalazione** può essere fatta da: **genitori del minore "vittima", testimoni, docenti, personale ATA ecc.**, utilizzando il **modulo allegato** specificamente messo a disposizione di tutti sul sito web della scuola (**Allegato 1**).

Ogni docente responsabile di plesso mette a disposizione anche il modulo in versione cartacea. La scheda cartacea, compilata e firmata, va consegnata a mano in Segreteria o inviata all'indirizzo email meic85700x@istruzione.it. Il dirigente scolastico/suo delegato e il docente referente antibullismo ricevono la segnalazione e attivano il **Team per l'emergenza**. Anche un bambino/ragazzino può segnalare gli episodi che lo hanno turbato (se non ha una famiglia a cui può dire tutto); in questo caso deve chiedere aiuto ad una figura adulta di fiducia della scuola, anche con una confidenza o lasciandole un messaggio scritto.

Non utilizziamo da tempo le "scatole antibullismo" in cui inserire messaggi, perché i burloni se ne servivano per altri scopi e perché spesso i messaggi erano troppo vaghi.

In ogni caso riteniamo opportuno che, prima di far partire una segnalazione scritta, le famiglie cerchino di parlare fra di loro e di collaborare (come già indicato a pag.5) per bloccare immediatamente episodi che potrebbero trasformarsi e concretizzarsi in casi di bullismo o cyberbullismo molto gravi.

I genitori, nel caso in cui dovessero venire a conoscenza di comportamenti sbagliati tra compagni di classe/scuola, devono parlarne subito tra loro genitori, confrontarsi e chiarire la situazione.

Le famiglie devono far smettere immediatamente i propri figli se fanno qualcosa di sbagliato, spiegando loro perché hanno sbagliato e facendoli riflettere sul "peso" delle parole e dei comportamenti che feriscono. Nel presente codice sono puntualmente indicate le responsabilità dei genitori di minori fino ai 14 anni, sia a livello legale che morale.

Inoltre è fondamentale che i genitori **stabiliscano anche un limite max di tempo** in cui il minore può navigare in internet, sempre impostando delle limitazioni attraverso il Parental Control (vedi pagg. 3, 4, 5, sulle responsabilità genitoriali e sui suggerimenti ai genitori).

I docenti della classe, inoltre, offrono un servizio ascolto per i genitori/alunni che sentono la necessità di chiedere aiuto. I genitori/gli alunni possono scrivere sul diario dell'alunno/a la richiesta firmata di un colloquio riservato con un insegnante di fiducia. Il docente firmerà la richiesta fissando una data all'interno dell'orario scolastico e comunque entro 3gg.

Oltre al diario, i genitori potranno chiedere un colloquio riservato anche tramite email del docente/registro elettronico quando entreranno a regime queste funzioni. Il docente, in sede di colloquio, farà compilare alla famiglia l'allegato 1.

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:

www.generazioniconnesse.it

www.cuoriconnessi.it

www.noisiamopari.it

www.azzurro.it

www.paroleostili.it

www.fondazioneecarolina.org

Ci sono diverse autorità e organismi a cui i genitori possono rivolgersi.

- **Forze dell'Ordine (Polizia o Carabinieri)**: sono le autorità competenti per la segnalazione di reati. È il passo più diretto per avviare un'indagine, specialmente se i fatti sono gravi (lesioni, minacce, ecc.).

- **Garante per la protezione dei dati personali (GPDP)**: specificamente per il **cyberbullismo**, la vittima (se maggiore di 14 anni) o i genitori (per i minori di 14 anni) possono rivolgersi al Garante per la rimozione o l'oscuramento dei contenuti offensivi.

- **Questore (per l'Ammonimento)**: In caso di cyberbullismo che costituisca reato, è possibile rivolgersi al Questore per chiedere l'**Ammonimento** del cyberbullo (se è minore tra i 14 e i 18 anni). Questo è un rimedio alternativo alla querela e ha lo scopo di intervenire in modo rapido e preventivo.

- **Servizi di Ascolto: Helpline 114 (Emergenza infanzia); Linea d'ascolto 1.96.96 (Telefono Azzurro).**

Allegati: **Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3**